

Circolare n°: 15/2019

Oggetto: *I nuovi obblighi di comunicazione per le holding industriali e i riflessi fiscali del DLgs n. 142/2018*

Sommario: Il D.Lgs. 142/2018 (normativa europea ATAD) ha introdotto rilevanti novità in materia di holding, ridefinendo la nozione di intermediari finanziari e di società di partecipazione, ossia quei soggetti che svolgono attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

La nuova definizione di holding amplia notevolmente la platea di quanti saranno tenuti alla comunicazione dei rapporti finanziari (c.d. anagrafe finanziaria) nonché produce effetti sulla disciplina di deducibilità degli interessi passivi.

Contenuto: _____

Con la nuova normativa sono introdotte una serie di definizioni, valide anche ai fini fiscali, volte a distinguere le "holding finanziarie", destinatarie delle disposizioni normative proprie degli intermediari finanziari, e le "holding industriali" ricomprese nella definizione di "società di partecipazione non finanziaria".

Le nuove regole entreranno in vigore con riferimento all'esercizio 2018. Pertanto la comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari può essere effettuata alla fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, quindi entro il 31 maggio 2019 per i bilanci approvati ad aprile 2019.

Nella presente circolare evidenziamo gli adempimenti obbligatori posti a carico delle holding alla luce della nuova normativa nonché i riflessi fiscali prodotti dalla nuova definizione.

Indice: _____

P.1	QUADRO NORMATIVO
P.2	ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI
P.3	RIFLESSI FISCALI

QUADRO NORMATIVO:

In base alla nuova definizione normativa (art. 162-bis comma 1 del TUIR) le **holding industriali** sono ora annoverabili tra le **“società di partecipazione non finanziaria”** ossia tra:

1. i soggetti che esercitano **in via esclusiva o prevalente** l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2. i soggetti che svolgono attività finanziarie non nei confronti del pubblico se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale.

Il requisito della prevalenza sussiste quando, in base ai dati del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (tipicamente società industriali e commerciali) e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI:

Per effetto delle modifiche predette si allarga notevolmente la platea dei soggetti interessati alla comunicazione dei rapporti finanziari.

Di seguito si presentano brevemente i nuovi parametri (rimane solo quello patrimoniale) per la verifica del presupposto della prevalenza:

VECCHIA NORMATIVA	NUOVA NORMATIVA
<ul style="list-style-type: none"> • Requisito patrimoniale: prevalenza partecipazioni e altri elementi patrimoniali sul totale attivo (>50%) • Requisito economico: prevalenza ricavi/proventi da partecipazioni sul totale ricavi (>50%) • Arco temporale: verifica dei due precedenti limiti (congiuntamente) negli ultimi due esercizi chiusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Requisito patrimoniale: prevalenza partecipazioni e altri elementi patrimoniali sul totale attivo (>50%) • Requisito economico: nessuno • Arco temporale: verifica del predetto requisito patrimoniale in relazione ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio

Alla luce delle nuove condizioni sono ora obbligati alla comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria:

- A. i soggetti che svolgono esclusivamente attività di assunzione e gestione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (tali soggetti erano già obbligati alla comunicazione con la previgente normativa);
- B. i soggetti per i quali, nel corso dell'ultimo esercizio chiuso, si sia verificato il presupposto della prevalenza.

N.B: ai fini della verifica del momento impositivo, a seguito delle istanze di chiarimento presentate da Assoholding l'agenzia ha precisato che la prima comunicazione all'archivio dei rapporti può essere effettuata alla fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, quindi entro il 31 maggio 2019 per i bilanci approvati ad aprile 2019.

Con riferimento alle holding di partecipazione i principali rapporti da comunicare riguardano:

- le partecipazioni;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o dai terzi e sottoscritti dalle holding medesime;
- il cash pooling (gestione finanziaria accentrata);
- le garanzie rilasciate a terzi a favore dei società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene accesso il rapporto di finanziamento, fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto di finanziamento.

Verificata la sussistenza del requisito della prevalenza (o dell'esclusività) dell'attività di assunzione di partecipazioni, nonché la presenza di rapporti soggetti a comunicazione, gli adempimenti da porre in essere riguardano:

1. **la comunicazione mensile:** le comunicazioni devono essere effettuate **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (es. acquisizione di una partecipazione: la comunicazione va effettuata entro il mese successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario). Con Provv. n. 13352 del 25.01.2016 è stato precisato che non devono essere più trasmesse le comunicazioni negative, ossia quelle relative a rapporti la cui instaurazione era già stata comunicata e che non hanno subito variazioni;

2. **comunicazione annuale integrativa:** deve essere effettuata **entro il 15 febbraio dell'anno successivo** a quello a cui sono riferite le informazioni la comunicazione relativa alle movimentazioni dei rapporti finanziari predetti. Tuttavia con Provvedimento n. 18269 dell'agenzia delle Entrate del 10.02.2015 la comunicazione integrativa non deve essere trasmessa se la holding detiene esclusivamente uno o più dei rapporti indicati nel medesimo provvedimento quali a titolo non esaustivo: portafoglio, cessione indisponibile, depositi chiusi, garanzie, crediti, finanziamenti, fondi pensione, patto compensativo, finanziamento in pool, partecipazione, altri rapporti (si invita comunque a valutare l'esclusione caso per caso). Restano tuttavia fermi gli obblighi mensili in fase di apertura e chiusura del rapporto.

SANZIONE PER LE COMUNICAZIONI MENSILI

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione mensile all'Anagrafe tributaria, trova applicazione la sanzione amministrativa **da 2.000,00 a 21.000,00 euro**; tale sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni. Ogni comunicazione mensile si configura come un obbligo autonomo.

SANZIONE PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE

Il trattamento sanzionatorio applicabile alla comunicazione integrativa annuale non è chiaro. L'omessa comunicazione integrativa annuale, così come la comunicazione tardiva, oppure l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri dovrebbe essere sanzionata con la **sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro**.

RIFLESSI FISCALI:

La definizione di società di **"società di partecipazione non finanziaria"** (c.d. Holding industriali) introduce rilevanti effetti sia con riferimento alla deducibilità degli interessi passivi sia ai fini IRAP.

DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

Con riferimento alla deducibilità degli interessi passivi, anche prima dell'approvazione definitiva del DLgs. 142/2018 le holding industriali rientravano nell'ambito applicativo del monitoraggio del ROL ex art. 96 comma 1 del TUIR.

Di conseguenza, i soggetti IRES che sono qualificati come società "holding industriali" deducevano e dedurranno gli interessi passivi **nel limite del 30% del ROL**, a differenza degli altri soggetti finanziari per i quali è prevista:

- integrale deducibilità degli interessi (riservata agli intermediari finanziari secondo la definizione dell'art. 162-bis del TUIR);
- la deducibilità parziale del 96% degli interessi passivi (destinata alle SGR, alle SIM, alle imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi).

Per l'anno 2018, quindi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sostenuti dalle holding industriali sono deducibili in ciascun periodo di imposta ex art. 96 co. 1 del TUIR, ossia fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l'eventuale eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (c.d. ROL) che deve essere individuato attraverso i dati indicati nel Conto economico ai sensi dell'art. 2425 c.c.

A partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ossia, il 2019)**, invece, avrà efficacia l'introduzione del nuovo **ROL fiscale** derivante dalla riformulazione dell'art. 96 del TUIR da parte del DLgs. 142/2018.

Quest'Ultimo deve essere calcolato come differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione di cui all'art. 2425 c.c. lett A) e B) senza computare i canoni di locazione finanziaria e le voci di cui al numero 10 lettere A) e B), assunti a valori fiscali (secondo le disposizioni di determinazione dei redditi di impresa).

Inoltre con riferimento al nuovo **ROL fiscale** si evidenzia che:

- sono oggetto di monitoraggio anche gli interessi passivi inclusi nel costo dei beni dell'art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR, esclusi invece dalla precedente disciplina;
- i componenti straordinari derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda non sono più esclusi dal ROL;
- il riporto delle eccedenze del ROL viene limitato a cinque periodi d'imposta.
- in caso di eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi dello stesso periodo o del periodo precedente dovrà essere utilizzato prioritariamente il 30% del ROL prodotto nel corso dell'esercizio e successivamente il 30% di quello riportato dai periodi d'imposta precedenti (criterio FIFO di utilizzo del ROL).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31-12-2018. Viene tuttavia previsto un **regime transitorio** in base al quale:

- è previsto che il riporto illimitato delle eccedenze di interessi passivi indeducibili si estende anche agli importi in essere al termine del periodo d'imposta 2018;
- non viene prevista la possibilità di riportare le eccedenze ROL maturate sino al 31.12.2018, salva la parte riferita ai prestiti stipulati fino al 17.06.2016;
- non sarà possibile tener conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore della produzione e i costi dell'esercizio in corso al 31.12.2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza negli esercizi successivi;
- i componenti reddituali contabilizzati dal 2019 che rappresentano rettifiche di costi o proventi di anni precedenti concorrono a formare il ROL nel loro ammontare contabile a prescindere dal loro valore fiscale;
- gli interessi passivi su finanziamenti già in essere al 17.06.2016 sono deducibili per un importo pari alla somma tra l'eventuale ROL eccedente esistente al termine dell'esercizio 2018 e l'importo che risulta deducibile in applicazione delle nuove regole.

IRAP

Con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP le società di partecipazione non finanziaria continuano a determinare il valore della produzione in base all'art. 6 comma 9 del DLgs 446/1997.

Per le **società di partecipazione non finanziaria** la base imponibile è determinata aggiungendo al valore della produzione, determinato secondo le disposizioni proprie delle società di capitali (ex art. 5 e 11 del DLgs. 446/97), la differenza tra:

- gli interessi attivi e i proventi assimilati;
- gli interessi passivi e gli oneri assimilati.

Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare (indeducibilità nella misura del 4%).



Non concorrono invece alla formazione della base imponibile IRAP dei soggetti in esame:

- i profitti e le perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non immobilizzate (ivi incluse le partecipazioni);
- le relative rivalutazioni e svalutazioni.

Pertanto, non rilevano né le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione o dalla valutazione delle partecipazioni né i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo.

Alle società di partecipazione non finanziaria si applica l'aliquota IRAP del 4,25% e non quella ordinaria del 3,9%.

Lo Studio rimane a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan